

entrata in rapporto immediato di affari con
l'Istituto.

Le quote delle rendite e dei capitali assicurati afferenti a quella cessione legale dei contratti stipulati, che le Compagnie private hanno l'obbligo di trasferire all'I. N. A. nella misura (ormai prevalente) del 10% degli stessi contratti, furono difatti escluse dalla rivalutazione. Se ben se ne intende il perché.

Per primo luogo, nel quadro dell'atto di liberalità, era ovvio che si dovesse anzitutto dare la preferenza agli assicurati dell'Istituto. Né, sotto questo aspetto, potevano essere avanzati diritti o pretese da chicchessia.

Per secondo luogo, se l'Istituto avesse rivalutato anche e subito le quote delle cessioni legali, le Compagnie private avrebbero forse potuto, in quel momento, ritenersi forzate dall'Istituto a seguire una linea di condotta, di cui era invece opportuno che le stesse Compagnie tenessero liberamente saggiando il costo e la convenienza, l'impegno nel tempo e la redditività industriale.